



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 165 – 30 settembre 2024

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Questioni decise

Sez. un. del 26 settembre 2024, Presidente Cassano, Relatore Silvestri.

Concorso di persone nel reato - Confisca per equivalente del relativo profitto - Criterio applicativo per ciascun concorrente.

Le Sezioni unite rispetto al quesito devoluto «*Se, in caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno dei concorrenti, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest'ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ciascuno o in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali*», secondo l'informazione provvisoria fornita dal Servizio novità della Cassazione, hanno assunto la seguente decisione:

«La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti».

Sez. un. del 26 settembre 2024, Presidente Cassano, Relatore Scarcella.

Impugnazioni - Ricorso per Cassazione - Gravame avverso alla sentenza ex art. 420-quater c.p.p. - Proposizione ex ante scadenza termine di cui all'art. 159, ultimo comma, c.p.

Le Sezioni unite rispetto al quesito devoluto «*Se la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420 quater cod. proc. pen. possa essere impugnata con ricorso per cassazione anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen.*», secondo l'informazione provvisoria fornita dal Servizio novità della Cassazione, hanno assunto decisione:

“Affermativa. Il provvedimento è ricorribile per cassazione ad opera delle parti per tutti i motivi elencati nell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.”.

Sentenze

Sez. un. sent. 36208 del 28 marzo 2024 (dep. 27 settembre 2024), Presidente Cassano, Relatore Serrao.

Impugnazioni - Appello avverso sentenza di condanna anche al risarcimento danni - Prescrizione del reato intervenuta in sede di gravame - Estinzione del reato - Regola di giudizio a cui deve attenersi in ordine alle statuizioni civili il giudice di *secondo grado*.

Le Sezioni unite hanno affermato che:

«Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito».

In forza della l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando) e, segnatamente, del meccanismo di rimessione obbligatoria che impedisce alla sezione semplice di decidere difformemente da un principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, da investire, in caso di disaccordo, stante il vincolo negativo ed inderogabile sui precedenti del supremo consesso, con ordinanza di rimessione, strumento a mezzo del quale è possibile articolare le ragioni del dissenso e, dunque, offrire un contributo argomentativo finalizzato a provocare l'*overruling* delle Sezioni Unite, la quarta sezione ha rimesso la questione «*Se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l'assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del più probabile che non*», in dissenso rispetto al precedente Tettamanti (cfr. Cass., Sez. un., 25 maggio 2009, n. 35490, in *Cass. pen.*, 2010, p. 4091 s. In senso conforme, Sez. VI pen., 7 gennaio 2010, n. 4855, in *C.E.D. Cass.* n. 246138; Sez. VI, 20 marzo 2013, n. 16155, *ivi*, n. 255666; Sez. IV, 11 aprile 2018, n. 20568, *ivi*, n. 273259; Sez. IV, 21 novembre 2018, n. 53354, *ivi*, n. 274497 e Sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 11626, *ivi*, n. 278963).

Nella richiamata pronuncia delle Sezioni unite hanno affermato che, quando il giudice d'appello deve decidere sulla sola questione civile *ex art. 578 comma 1 c.p.p.* e, dunque, valutare a tal fine le prove, il proscioglimento nel merito, anche dovuto a insufficienza o contraddittorietà del compendio probatorio, prevale sulla declaratoria di estinzione del reato, pur non sussistendo le condizioni di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p.

Si tratta dell'ipotesi in cui nei confronti dell'imputato sia stata pronunciata condanna anche generica al risarcimento del danno da reato o alle restituzioni, unitamente alla condanna penale di primo grado (artt. 185 c.p.p. e 538 c.p.p.). E, successivamente, maturi la prescrizione o si verifichi l'amnistia. In simili casi, il giudice deve decidere sull'impugnazione solo agli effetti civili. Altresì, chiarendo il supremo consesso che decidere sull'impugnazione solo agli effetti civili non equivale a ritenere senz'altro definita la questione penale. Ossia, se all'esito della compiuta valutazione delle prove si desume l'innocenza dell'imputato, il medesimo va assolto nel merito e non, invece, prosciolto con sentenza di non doversi procedere, come sembrerebbe suggerire l'art. 129, comma 1, c.p.p.

In relazione alla vicenda che qui occupa, conclusosi il primo grado di giudizio con una sentenza di condanna agli effetti penali ed al risarcimento del danno da reato. Il giudice di seconde cure si è pronunciato conformandosi al succitato principio di diritto espresso dalle Sezioni unite nella sentenza Tettamanti. Per cui, integrata la fattispecie di cui all'art. 578, comma 1, c.p.p., dovendo decidere sulla questione civile, ha anche deciso nel merito di quella penale, assolvendo perché il fatto non sussiste in luogo del proscioglimento con sentenza di non doversi procedere.

Nel farlo, il giudice d'appello ha applicato tutte le regole proprie del processo penale e, in particolare, quella di cui all'art. 533, comma 1, c.p.p. Avverso la sentenza di secondo grado è stato successivamente proposto ricorso per cassazione dalle parti civili eccependo rispetto a tale soluzione interpretativa l'incompatibilità tra il precedente Tettamanti e il sopravvenuto precedente nella sentenza della C. cost. del 30 luglio 2021, n. 182, col cui si è vagliata la legittimità dell'art. 578, comma 1, c.p.p.

Confitto tra precedenti fatto proprio dal giudice rimettente che, nel propendere per quello costituzionale, ha demandato *ex art. 618 comma 1-bis c.p.p.* la decisione al supremo Consesso.

Ebbene, il Giudice delle leggi in tale pronuncia ha formulato una interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 578, comma 1, c.p.p., considerandolo non confliggente con l'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 6 paragrafo 2 C.e.d.u., nonché in relazione agli artt. 3 e 4 dir. 2016/343/Ue e all'art. 48 C.d.f.u.e. La questione afferiva alla compatibilità della norma codicistica con la presunzione d'innocenza dell'imputato come intesa dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte di Lussemburgo. Il giudice *a quo* riteneva che nel decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili *ex art. 578, comma 1, c.p.p.*, qualora la corte d'appello fosse dell'avviso di confermare la condanna al risarcimento o alle restituzioni nei confronti dell'imputato, avrebbe formulato una implicita dichiarazione di colpevolezza penale,

nonostante l'intervenuta prescrizione. Se il secondo grado di giudizio si fosse concluso con la conferma della condanna civilistica, avrebbe comportato il riconoscimento di un danno da reato. E, dunque, la sussistenza di un fatto criminoso all'imputato ascrivibile, seppur estinto. Implicito giudizio di colpevolezza a fronte della preclusione a esaminare nel merito la questione penale, in contrasto con la giurisprudenza convenzionale (cfr., più di recente, Corte e.d.u., Sez. III, 20 ottobre 2020, *Pasquini c. San Marino*, § 48 s.).

Viepiù che l'art. 4 dir. 2016/343/UE in ordine alla presunzione di innocenza impedisce «*che fino a quando la colpevolezza di un indagato o un imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza... presentino la persona come colpevole*». E, stante la clausola c.d. di equivalenza ex art. 52 paragrafo 3 C.d.f.u.e., l'art. 48 C.d.f.u.e. pone e richiede un livello di tutela pari a quello garantito dal diritto convenzionale ex art. 6 paragrafo 2 C.e.d.u., come interpretato dalla Corte e.d.u.

Il Giudice delle leggi nella richiamata pronuncia, interpretativa di rigetto, ha dichiarato non fondata la questione, offrendo una lettura dell'art. 578 comma 1 c.p.p. costituzionalmente compatibile. Segnatamente, ha escluso che nel decidere l'impugnazione ai soli effetti civili il giudice di *seconde cure* possa giungere a formulare un implicito giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato. All'uopo affermando che la corte d'appello non debba né possa in alcun modo accertare *incidenter tantum* la responsabilità penale del predetto.

Sotto il profilo interpretativo e sistematico si è rilevata l'assenza nel dettato dell'art. 578, comma 1, c.p.p., nella disposizione sottoposta allo scrutinio della Corte, di un riferimento al previo accertamento della responsabilità della persona accusata, espressamente previsto, invece, nel successivo art. 578-*bis* c.p.p., allorquando la corte d'appello o la corte di cassazione debbano decidere sull'impugnazione limitatamente alla confisca disposta «in casi particolari» o ai sensi dell'art. 322-*ter* c.p.

Di qui il richiamo al criterio dell'*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, secondo l'antico brocardo.

Ne discende che il giudice di *seconde cure* deve limitarsi ad accertare se il fatto controverso, per come cristallizzato nell'imputazione dal pubblico ministero, integri o meno la fattispecie civilistica descritta all'art. 2043 c.c. Rimasto precluso il sindacato nel merito, per la sopraggiunta causa estintiva del reato, deve cioè spogliarsi della cognizione sullo stesso. Così che l'accertamento della responsabilità civile sia svincolare dal suo presupposto fondante, ossia la sussistenza del fatto criminoso ascritto all'imputato. Così divenendo la domanda di parte civile pretesa alla riparazione del danno ingiusto ex art. 2043 c.c.

Ne consegue altresì – ha sottolineato la Corte costituzionale – che per verificare il nesso causale tra fatto ingiusto e c.d. danno-evento non può trovare applicazione la regola di giudizio fondata sulla valutazione “oltre ogni ragionevole dubbio”, ma il criterio civilistico del “più probabile che non”. Rilevando, peraltro, per la responsabilità civile l'elemento soggettivo dell'illecito civile.

L'assunto in base al quale non può rilevare l'accertamento di un fatto-reato fonte di responsabilità civile, ma solo un fatto ingiusto dannoso *ex art.* 2043 c.c., comporta che il giudicante non abbia il potere di considerare la penale rilevanza di quel fatto, neppure laddove ciò conduca a una sentenza di assoluzione. Nella sentenza Tettamanti le Sezioni unite, di contro, hanno affermato il potere di decidere nel merito la questione penale nonostante l'estinzione del reato, presupponendo la presenza di un fatto-reato da verificare, anche se ai soli fini civili.

Orbene, investite dalla questione di cui alla richiamata ordinanza di rimessione, le Sezioni unite, nella pronuncia in commento, nel valutare se dalla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 578 c.p.p., operata dalla Consulta nella richiamata pronuncia n. 182/2021, discenda la preclusione al giudice di appello penale, a fronte del maturare del termine di prescrizione del reato, l'accertamento a favore dell'imputato dei presupposti per l'assoluzione nel merito nei termini nei quali è stato, invece, ammesso dalla Cassazione, nella succitata sentenza Tettamanti, hanno fornito soluzione negativa, non ravvisando alcuna incompatibilità tra le due pronunce.

Per il supremo consesso, infatti, il principio consacrato nella sentenza Tettamanti, che assicura la più ampia tutela del diritto di difesa, non si pone in contrasto con la tutela della presunzione di innocenza, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale sentenza n. 182/2021, laddove pone come punto fermo che alla pronuncia di estinzione del reato, ai sensi dell'articolo 578 c.p.p., non possa accompagnarsi l'affermazione, sia pur incidentale, della responsabilità penale dell'autore del danno.

Di contro, l'orientamento ermeneutico che fa derivare da tale esegesi il ripudio del principio espresso dalla sentenza Tettamanti *"finisce per imporre al giudice di appello la mera presa d'atto della causa estintiva"*. Così incorrendo *"nel paradosso di negare, in virtù del principio di presunta innocenza, la possibilità per il giudice di valutare i presupposti dell'assoluzione nel merito, che rappresenta l'obiettivo primario del diritto di difesa"*.

Tanto più che l'imputato potrebbe avere scelto di non rinunciare alla causa estintiva, confidando nel diritto vivente originatosi da tale sentenza e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che vi ha fatto seguito.

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. VI, sent. 3 luglio 2024 – 25 settembre 2024 n. 35855, Pres. De Amicis, Rel. Ianniciello.](#)

Circostanze aggravanti – Art. 625 nr. 7 c.p. – Presupposti.

L'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. ricorre se le cose oggetto di furto siano esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede. Sia la necessità che la consuetudine devono valutarsi in rapporto alle particolari circostanze concrete che inducono il derubato a lasciare le proprie cose fuori della propria assidua vigilanza e custodia. Quanto alla necessità, la condotta deve essere imposta da particolari situazioni e da impellenti bisogni della vita quotidiana al quale l'offeso è chiamato a far fronte, in contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di trascuratezza nella vigilanza; quanto alla consuetudine occorre accertare una pratica di fatto generale e costante, ancorché ispirata alla ricerca di una comodità e non imposta da un'esigenza dalla quale non si possa prescindere.

Sez. IV, sentenza 17 giugno 2024 – 18 settembre 2024, n. 35016, Pres. Ciampi – Rel. Bruno – D'Andrea.

Colpa – Principio di affidamento - Intervento diacronico di più garanti – Comportamento colposo del primo garante – Affidamento sull'operato, comunque, colposo del secondo – Rilevanza – Esclusione.

In tema di delitto colposo, non può invocarsi legittimamente l'affidamento nel comportamento altrui quando colui che si affida si trovi in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succeda nella posizione di garanzia o che operi contestualmente, elimini la violazione o ponga rimedio all'omissione: laddove, infatti, anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto o potuto impedire, l'evento stesso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l'evento.

Sez. III sent. 15 maggio 2024 – 19 settembre 2024 n. 35109, Pres. Ramacci, Rel. Aceto.

Proscioglimento per particolare tenuità del fatto – Valorizzazione della natura dell'interesse violato ai fini della non applicazione della causa di non punibilità – Esclusione.

Allorquando si invoca il proscioglimento ex art. 131 bis c.p., la natura dell'interesse violato non può costituire di per sé motivo di inapplicabilità della norma trattandosi di valutazione già compiuta dal legislatore in sede di selezione dei reati cui la speciale causa di non punibilità è astrattamente applicabile.

Sez. VI, sent. 2 luglio 2024 – 20 settembre 2024 n. 35386, Pres. Fidelbo, Rel. Costanzo.

Sospensione condizionale della pena – Revoca - Art. 168 c.p. – Successiva condanna con pena detentiva sostituita con pena pecuniaria – Esclusione.

La condanna a pena detentiva sostituita, ex art. 57 legge n. 689/81, con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. Infatti, l'art. 57 della legge n. 689/81 — la cui formulazione non è stata modificata dall'art. 71 d. Lgs. n. 150/22, che ha introdotto le pene sostitutive delle pene detentive brevi, fra le quali rientra la pena pecuniaria — nel disciplinare gli effetti delle pene sostitutive, mentre prevede che per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita, stabilisce, all'opposto, che la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.

B. Diritto penale - parte speciale.

C. Leggi speciali.

Sez. III sent. 7 maggio 2024 – 18 settembre 2024 n. 34992, Pres. Ramacci, Rel. Magro.

Omesso versamento ritenute previdenziali – Natura – Conseguenze ai fini del computo della prescrizione.

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, trattandosi di reato omissivo istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, il computo della prescrizione va verificato mese per mese, e calcolato tenuto conto del momento consumativo del reato fissato al 16 del mese successivo alla scadenza dell'omissione, dies a quo da cui deve farsi decorrere il termine, ex art. 157-161 c.p., di sette anni e mesi sei.

Sez. V sent. 28 giugno 2024 - 27 settembre 2024, n. 36223, Pres. Pezzullo, Rel. Renoldi.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro.

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente profitto di un reato per il quale non è prevista la confisca per equivalente, come avviene per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, non può avere ad oggetto denaro che abbia una provenienza lecita certa e che sia stato percepito successivamente all'esecuzione del sequestro o, in caso di mancata adozione della misura cautelare reale, della confisca, qualora, essendo venuto meno nel patrimonio dell'imputato, al momento della cautela reale o dell'ablazione, qualsivoglia attivo dello stesso genere, sia impedita l'automatica confusione nel

patrimonio stesso del denaro acquisito lecitamente dopo l'esecuzione della misura cautelare o di quella ablativo.

Sez. III sent. 21 febbraio 2024 – 26 settembre 2024 n. 35984, Pres. Andreazza, Rel. Macri.

Reati tributari – Omessa dichiarazione dei redditi e dell'IVA - Omesso versamento IVA – Natura – Conseguenze ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile.

In tema di reati tributari, i delitti di omessa dichiarazione dei redditi o dell'IVA e di omesso versamento dell'IVA hanno natura di reati omissivi propri, istantanei ed uni-sussistenti, che possono essere commessi solo da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato a compiere i relativi adempimenti, sicché i soggetti sui quali non gravano gli obblighi di presentare le dichiarazioni o di versare l'IVA al momento della scadenza possono concorrere solo in forma morale, istigando l'autore materiale della condotta o rafforzandone il proposito criminoso.

Sez. III sent. 20 giugno 2024 – 20 settembre 2024 n. 35339, Pres. Andreazza, Rel. Corbo.

Reati tributari – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Ammontare del sequestro in presenza di accordo tra contribuente ed Amministrazione finanziaria.

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non può essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa.

Sez. VI, sent. 4 luglio 2024 – 18 settembre 2024 n. 35032, Pres. Di Stefano, Rel. Tripiccone.

Turbata libertà degli incanti – Art. 353 c.p. – Condotte antecedenti allestimento della gara – Sussistenza del reato – Esclusione.

Le condotte anteriori all'allestimento della gara, tese ad eludere cause ostative alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, non integrano i mezzi fraudolenti previsti dalla norma incriminatrice, trattandosi di condotte di per sé inidonee ad esporre a pericolo il bene dell'effettività della libera concorrenza, se non in termini meramente potenziali. Pertanto, le mere falsità (materiali e/o ideologiche), realizzate per accedere alla gara, pur incidendo sulla legittimità amministrativa della procedura, non configurano un tentativo di turbata libertà degli incanti in quanto inidonee ad alterare il corso della gara,

integrando, piuttosto, distinte figure di reato, per le modalità di esplicazione della condotta e per il bene giuridico tutelato.

D. Diritto processuale.

Sez. VI, sent. 12 settembre 2024 – 20 settembre 2024 n. 35378, Pres. Costanzo, Rel. Costanzo.

Appello – Art. 601 c.p.p. – Omessa notifica difensore di fiducia – Effetti.

L'omessa notificazione dell'avviso per il giudizio d'appello al difensore di fiducia dell'imputato determina nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, perchè l'imputato non può essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia, riconosciuto dall'art. 6, c. III lett. c), CEDU.

Sez. IV, sentenza 17 giugno 2024 – 18 settembre 2024, n. 35016, Pres. Ciampi – Rel. Bruno – D'Andrea.

Competenza - Competenza per materia determinata da connessione – Criterio originario di competenza – Conseguenze – Deroga al catalogo di cui all'art. 5 c.p.p.

In tema di competenza, la connessione per materia stabilita dall'art. 15 c.p.p. è un criterio di attribuzione originario della competenza, che, in deroga a quanto previsto dall'art. 596 c.p.p., determina l'attrazione nella sfera di competenza della Corte d'assise dei reati non rientranti nel catalogo stabilito dall'art. 5 c.p.p., indipendentemente dal fatto che il primo grado di giudizio dei procedimenti connessi sia stato celebrato nelle forme rispettivamente del rito abbreviato e del rito ordinario.

Sez. V sent. 9 luglio 2024 - 26 settembre 2024, n. 36046, Pres. Guardiano, Rel. Belmonte.

Impugnazioni - Appello della parte civile - Assoluzione dell'imputato.

Spetta al giudice dell'impugnazione proposta dalla parte civile di valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità, seppure limitata agli effetti civili, anche qualora l'imputato sia stato assolto con formula piena.

Sez. IV, sentenza 10 settembre 2024 – 27 settembre 2024, n. 36140, Pres. Ciampi – Rel. Mari.

Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio - Concordato in appello - Ammissibilità - Ragioni.

Nel giudizio di rinvio - qualora residuino margini di discrezionalità nella decisione nell'ambito dei limiti imposti dall'art. 627 c.p.p. - è ammissibile il concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., non sussistendo sul punto alcuna preclusione normativa.

Sez. V sent. 27 giugno 2024 - 27 settembre 2024, n. 36214, Pres. Scarlini, Rel. Brancaccio.

Impugnazioni - Intervenuta prescrizione del reato - Doveri del giudice di instaurare il contraddittorio con le parti.

In tema di impugnazioni, nel caso di prescrizione del reato, la Corte d'Appello è tenuta a deliberare previa instaurazione del contraddittorio con le parti e non con una pronuncia adottata *de plano*, che non consentirebbe all'imputato di rinunciare alla prescrizione - inefficace prima della maturazione del termine, oppure di manifestare interesse all'assoluzione con formule più ampiamente liberatorie.

Sez. I sent. 15 luglio 2024 - 20 settembre 2024 n. 35453, Pres. Santalucia, Rel. Russo.

Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Inammissibilità per carenza di interesse del motivo di ricorso per inammissibilità originaria del motivo di appello - Sussistenza.

In tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile *ab origine* per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (*Nel caso in esame, la Corte ha rigettato il motivo di impugnazione dichiarandolo inammissibile in applicazione del suesposto principio di diritto in quanto l'argomento introdotto dal ricorrente sulla mancata valutazione dell'esistenza di una messa in pericolo dell'ordine pubblico, sviluppato con una mera citazione giurisprudenziale e senza aggredire i passaggi logici della motivazione della sentenza di primo grado, era da giudicare inammissibile per difetto di specificità del motivo già in fase di appello*).

Sez. I sent. 16 luglio 2024 - 20 settembre 2024 n. 35517, Pres. De Marzo, Rel. Fiordalisi.

Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Vizio di motivazione - Caratteri.

Il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducete deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire ai diversi elementi o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo dato (*Nel caso in esame, il Tribunale, ad avviso del Collegio, ha motivato l'insussistenza della rilevanza nel procedimento della confessione resa dall'imputato agli effetti della*

tempestiva ricostruzione della verità dei fatti svolta dagli inquirenti, senza che il ricorrente abbia fornito in ricorso la dimostrazione specifica dell'erroneità di tale assunto per porre tale errore a fondamento del vizio denunciato).

Sez. I sent. 16 luglio 2024 – 20 settembre 2024 n. 35515, Pres. De Marzo, Rel. Fiordalisi.

Indagini preliminari – Sommarie informazioni testimoniali – Mancata registrazione delle dichiarazioni verbalizzate – Nullità dell'atto – Insussistenza.

L'asserita violazione della norma di cui all'art. 357 co. 3 *bis* c.p.p. non è assistita da sanzione processuale, né può genericamente convogliarsi la stessa nell'alveo della violazione del diritto di difesa, atteso che la persona informata sui fatti ha sempre facoltà di rettificare le proprie dichiarazioni se verbalizzate in modo non conforme al suo dichiarato (*La Corte ha rigettato, con tale argomentazione, il secondo motivo del ricorso attraverso il quale l'indagato lamentava la mancata fonoregistrazione e, di conseguenza, la nullità relativa ex art. 179 co. 1 c.p.p. del verbale di sommarie informazioni testimoniali assunte in seno al procedimento penale instaurato per l'accertamento di un tentato omicidio*).

Sez. VI, sent. 11 luglio 2024 – 20 settembre 2024 n. 35398, Pres. Fidelbo, Rel. Capozzi.

Misure cautelari – Criteri di scelta delle misure – Art. 275 c.p.p. - Presupposti.

In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, c. 3, c.p.p. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge n. 47/2015, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, cui si riferisce lo stesso art. 275, c. 3, c.p.p.

Sez. VI, sent. 9 luglio 2024 – 20 settembre 2024 n. 35395, Pres. De Amicis, Rel. Tripicciono.

Misure cautelari – Esigenze cautelari – Art. 274 lett. C) – Presupposti.

Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione.

Sez. III sent. 15 luglio 2024 – 27 settembre 2024 n. 36117, Pres. Liberati, Rel. Zunica.

Misure cautelari – Riesame – Riqualficazione giuridica – Limiti.

I giudici del riesame, al pari del giudice della cautela, ben possono attribuire alla condotta una differente definizione giuridica, e ciò anche in ragione dell'inevitabile fluidità che connota le provvisorie imputazioni della fase cautelare: tuttavia, pur nel suo legittimo potere di riqualficazione giuridica del fatto, il Tribunale

del Riesame non può però formulare autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi, risultando altrimenti nulla la decisione per difetto dell'iniziativa del pubblico ministero.

Sez. III sent. 4 luglio 2024 – 27 settembre 2024 n. 36115, Pres. Andreazza, Rel. Corbetta.

Misure cautelari reali – Impugnazioni – Potere del riesame di integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo – Limiti.

In tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, c.p.p.

Sez. V sent. 28 giugno 2024 - 27 settembre 2024, n. 36223, Pres. Pezzullo, Rel. Renoldi.

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo di una somma di danaro - Oggetto dell'ablazione.

Avendo il sequestro preventivo di una somma di danaro una finalità ripristinatoria e non afflittivo-sanzionatoria, l'ablazione deve avere ad oggetto solo l'effettivo accrescimento monetario direttamente prodotto nel patrimonio dell'agente dal dimostrato conseguimento da parte sua del prezzo o profitto del reato consistente in una somma di denaro, al quale consegue un fenomeno di confusione, nel patrimonio dell'imputato, delle somme di danaro costituenti il prezzo o profitto del reato: somme che rappresentano una provvista illecita cui egli può attingere senza intaccare il denaro di provenienza lecita che entra nel suo patrimonio.

Sez. V sent. 23 maggio 2024 - 25 settembre 2024, n. 35880, Pres. Guardiano, Rel. Cirillo.

Patteggiamento - Richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva - Natura unitaria del patto.

In tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata.

Sez. I sent. 9 luglio 2024 – 20 settembre 2024 n. 35511, Pres. Di Nicola, Rel. Masi.

Prova – Mezzo di ricerca della prova – Sequestro – Istanza di restituzione delle cose in sequestro – opposizione al Giudice per le indagini preliminari – Forme del procedimento decisorio.

Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, ex art. 263 co. 5 c.p.p., decide sull'opposizione al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose in sequestro deve essere assunto in conformità al disposto dell'art. 127 co. 1 c.p.p., sicché, ove adottato *de plano*, risulta affetto da nullità ai sensi dell'art. 127 co. 5 c.p.p., salvo il caso di inammissibilità dell'atto introduttivo.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. V sent. 27 giugno 2024 - 27 settembre 2024, n. 36222, Pres. Scarlini, Rel. Brancaccio.

Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca della misura - Presupposti.

In tema di misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche quando si verifichi un fatto che determina la necessità di addivenire alla sospensione dell'esecuzione della misura alternativa, la conseguenza di tale fatto in funzione della revoca della misura stessa non è automatica, ma deve essere pur sempre correlata alla valutazione della condotta attribuita all'affidato, sia in riferimento all'intrinseca portata del fatto che ha ingenerato la sospensione, sia e più in generale alla complessiva verifica della sua incompatibilità con la prosecuzione della prova.

Sez. I sent. 15 luglio 2024 – 20 settembre 2024 n. 35513, Pres. Santalucia, Rel. Aprile.

Esecuzione – Esecuzione di pene concorrenti – Presofferti relativi a reati commessi in diversi periodi di tempo – Cumulabilità globale – Esclusione.

In tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e, detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 c.p. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657 co. 4 c.p.p. (*La Corte ha precisato che va ribadito il principio secondo il quale il reato continuato crea una unicità giuridica fittizia, ma deve riprendere la considerazione parcellizzata degli episodi che lo compongono nei casi in cui, come quello per cui si procede, il dato temporale di consumazione diviene dirimente posto che la limitazione normativa dettata in tema di fungibilità non consente di valutare come espiata una pena sofferta in epoca pregressa alla data di consumazione del reato*).

Sez. I sent. 5 luglio 2024 – 20 settembre 2024 n. 35504, Pres. De Marzo, Rel. Tona.

Sorveglianza – Collaboratori di giustizia – Benefici penitenziari – Sussistenza del ravvedimento – Presunzione – Insufficienza.

Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16 *nonies* co. 3 del dl. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (*Nel caso di specie, la Corte, nel ritenere infondato il ricorso, ha giudicato la conclusione cui giunge il provvedimento impugnato quale frutto di un ragionamento logicamente connesso alle risultanze e, pertanto, incensurabile nel giudizio di cassazione; in sostanza, afferma la Corte che non possono aversi, a conclusione di un breve periodo di trattamento e in presenza di un atteggiamento apprezzato come ancora superficiale, i necessari elementi univoci del superamento della mentalità di sopraffazione e violenza manifestatasi nei numerosi reati di cui in passato il detenuto si è reso protagonista*).

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.